



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Decreto
Repertorio n. 86/2019
Prot. n. 64481

IL RETTORE

VISTO l'art. 6, comma 1, del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

VISTO l'art.2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI gli artt. 4, 8, comma 7, 9, comma 2, 12, comma 3, 13, 16, comma 16 e 19, comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011;

VISTO il Titolo III "*Criteria e modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università*" del Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 244 del 28 febbraio 2012;

VISTI gli artt. art. 10 e 22 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 816 del 26 settembre 2018;

VISTO il D.R. n. 913 del 19 ottobre 2018 di indizione delle elezioni per le rappresentanze studentesche negli Organi – biennio 1/11/2018-31/10/2020;

CONSIDERATO che per le elezioni delle rappresentanze di cui al richiamato decreto non sono state presentate liste per il rinnovo della Commissione paritetica del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, del Consiglio di corso di studio aggregato in Scienze motorie e di Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate e dei Consigli di corso di in Biotecnologie mediche, Science and Technology for Population Health and Wealth/Scienze e tecnologie per la salute e il benessere della popolazione, Dietistica, Scienze infermieristiche e ostetriche;

RITENUTO di procedere, per gli Organi richiamati, all'indizione di elezioni suppletive facendo salvo che, in caso di mancata presentazione di candidature o di mancato raggiungimento del quorum necessario per la validità delle elezioni, in assenza di specifica previsione regolamentare, si debbano rinviare le ulteriori elezioni allo scadenza del biennio 1/11/2018-31/10/2020, rimanendo in carica per detto periodo - ai sensi dell'art 47 del Regolamento Elettorale – gli studenti rappresentanti già in carica per il biennio precedente e comunque fino alla perdita da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 36 del Regolamento Elettorale;

DECRETA

Art. 1 – Data delle elezioni ed eligendi.

Sono indette per i giorni **20 e 21 marzo 2019** le elezioni per la nomina di:

n. 5 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale;

n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Biotecnologie mediche;

n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Science and Technology for Population Health and Wealth/Scienze e tecnologie per la salute e il benessere della popolazione;

- n. 10 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio di Dietistica;
- n. 13 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio aggregato in Scienze motorie e di Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio in Scienze infermieristiche e ostetriche;

Art. 2 - Modalità delle votazioni

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo consultabile alla pagina internet <https://www.unibs.it/organizzazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti-carattere-generale/regolamento-elettorale-delluniversita%27%A0> e secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 3 – Espressione del voto

L'elettore può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Brescia e 36 del Regolamento Elettorale di Ateneo:

-l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in corso e fuori corso, che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai Corsi di studio, vecchio e nuovo ordinamento, dell'Università degli Studi di Brescia;

-l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti al proprio corso di studio non oltre un anno rispetto alla durata normale del medesimo.

2. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 13 dello Statuto in materia di incompatibilità e decadenza all'esito della procedura elettorale.

Art. 5 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 37 del Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste concorrenti a sistema proporzionale ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Regolamento elettorale di Ateneo.

2. Per le elezioni relative alle rappresentanze nelle Commissioni Paritetiche, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore al numero degli eligendi e comunque fino ad un massimo del doppio degli eligendi.

3. Per le elezioni relative alle rappresentanze nei Consiglio di corso di studio, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore ad 1/3 degli eligendi e comunque fino a un massimo del doppio.

4. Per la presentazione delle liste sono almeno necessarie:

COMMISSIONE PARITETICA

almeno 30 firme di studenti appartenenti al Dipartimento.

CONSIGLIO CORSO DI STUDIO

almeno 20 firme di studenti appartenenti al corso stesso, fatto salvo il caso in cui gli iscritti al corso alla data di presentazione delle liste siano inferiori a tre volte gli eligendi previsti, nel qual caso le firme necessarie sono pari a non più del 10% degli iscritti stessi, con arrotondamento all'unità superiore.

5. Gli studenti firmatari devono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo al momento della presentazione della lista.

6. Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento elettorale:

a) ogni studente può depositare la propria firma in una sola lista di sostenitori;

b) non vi possono essere candidati sostenuti da più liste di sostenitori;

c) i candidati non possono essere sostenitori;

d) nessun candidato può essere incluso in più di una lista per lo stesso tipo di elezione.

7. Entro le ore 11.00 del 28 febbraio 2019 le firme dei candidati della lista sono raccolte presso la Segreteria didattica di Area Medica, che accertano l'identità dei firmatari e, verificata la regolare iscrizione, provvedono all'autentica di firma. Anche le firme dei sostenitori delle liste sono raccolte e autenticate, previa verifica della regolare iscrizione, presso le Segreterie didattiche di Area Medica. Gli orari cui accedere alle Segreterie didattiche sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, salvo il giorno 28 febbraio 2019 in cui l'orario di chiusura è fissato per le ore 11.00

8. Le liste dei candidati, contrassegnate con una denominazione o sigla, firmate da tutti i candidati e corredate dalle firme dei sostenitori, sono presentate dal presentatore di lista, che ne è considerato il rappresentante ufficiale, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28 febbraio 2019, presso l'Ufficio Elettorale costituito presso il Servizio Diritto allo Studio e Post-Laurea, Viale Europa 39, UOCC Diritto allo Studio. Entro il medesimo termine il presentatore di lista può depositare il simbolo o logo della lista.

9. Congiuntamente alla presentazione della lista, delle firme di sostegno e delle candidature, il presentatore di lista può indicare, tra i sostenitori, un rappresentante di lista per ciascun seggio.

Art.7 – Pubblicazione delle candidature

Gli elenchi dei candidati, suddivisi per liste di appartenenza, sono pubblicizzati almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni tramite pubblicazione all'albo *on line*. Eventuali ricorsi avverso gli elenchi dei candidati possono essere presentati alla Commissione elettorale per iscritto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione degli stessi.

Art. 8 - Istituzione dei seggi elettorali

Il seggio elettorale è istituito ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera f) del Regolamento Elettorale di Ateneo.

Brescia 07 FEB. 2019

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
